

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
10	Attualità	31/01/2017	"CONTROLLI IL PIU' RAPIDI POSSIBILE" (M.Ludovico)	2
Testata: ITALIA OGGI				
32	Appalti e lavori pubblici	31/01/2017	BENI CULTURALI, APPALTI FLESSIBILI APPALTI	3
29	Edilizia e immobiliare	31/01/2017	SEQUESTRO DEGLI IMMOBILI SOLO SUI VALORI DI MERCATO (A.Ciccia messina)	4
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	31/01/2017	DEL RIO BACCHETTA IL CONSIGLIO SUPERIORE SUL SISMABONUS: LINEE GUIDA A METÀ FEBBRAIO	5
1	Appalti e lavori pubblici	31/01/2017	TERREMOTO E G7, DAL CONTROLLO DEI REQUISITI AI BANDI SENZA GARA: GIÀ 38 DEROGHE AL NUOVO CODICE	7
1	Appalti e lavori pubblici	31/01/2017	NUOVO CODICE/3. NEI BANDI DI GARA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	9

La circolare Gabrielli

«Controlli il più rapidi possibile»

Marco Ludovico
ROMA

Le verifiche antimafia per il terremoto dovranno svolgersi «nei termini più rapidi possibili». Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha appena emanato la direttiva «Controlli amministrativi sugli appalti, pubblici e privati, per la

ricostruzione dell'Italia centrale». Fa seguito a quella del ministro dell'Interno, Marco Minniti, inviata il 28 dicembre scorso ai prefetti. Gabrielli ricorda come sia «stato assegnato alla Direzione investigativa antimafia un ruolo baricentrico». La raccolta informativa della Dia, guidata dal generale della Guardia di Finanza Nunzio Ferla, è destinata «al rilascio dell'informazione antimafia e all'iscrizione nell'anagrafe degli operatori economici interessati» alla ricostruzione. I risultati delle ricognizioni informative della direzione investigativa antimafia saranno poi trasmessi alla struttura di missione ad hoc diretta dal prefet-

to Paolo Tronca.

Gabrielli raccomanda «tempestività e completezza delle informazioni». La rapidità evocata è in linea, tra l'altro, con gli indirizzi del governo di Paolo Gentiloni: palazzo Chigi, infatti, sta studiando un provvedimento sul terremoto per garantire processi di autorizzazione alla ricostruzione più veloci di quelli previsti finora.

Ma il direttore generale della Pubblica sicurezza sottolinea anche la necessità della «piena attuazione della circolarità del flusso informativo tra le Forze di polizia e la Dia». E allega la direttiva del ministro dell'Interno, Angelino Alfano,

il 6 agosto 2015.

Alfano inviò ai prefetti - e l'allora capo della Polizia, Alessandro Pansa, emanò le indicazioni operative - una nota affinché sul territorio i questori, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza provvedessero «al puntuale inoltro alla Dia», scriveva Alfano, delle «attività di contrasto» e, una volta eseguiti, «dei relativi provvedimenti cautelari». Gabrielli non parla a caso di «piena attuazione»: il «puntuale inoltro» reclamato da Alfano, finora, è stato a dir poco sporadico.

marco.ludovico@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dal Consiglio di stato il parere favorevole al regolamento ministeriale attuativo del Codice

Beni culturali, appalti flessibili

Affidamenti anche sulla base del solo progetto definitivo

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO
E MATTEO BARBERO

Più flessibilità negli appalti sui beni culturali. Ferma restando la regola secondo cui l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, qualora sia necessario integrare la progettazione in corso d'opera, l'appalto potrà essere affidato sulla base del solo progetto definitivo. Tutto questo per soddisfare le peculiari esigenze di flessibilità che caratterizzano il settore dei beni culturali «dove è spesso difficile predeterminare sin dall'inizio nel dettaglio le modalità esecutive dei lavori oggetto dell'appalto». È una delle principali novità del regolamento del Mibact in materia di appalti sui beni culturali che ha ricevuto il parere favorevole della sezione normativa del Consiglio di stato.

Nel parere n. 263/2017, pubblicato ieri, sul decreto ministeriale attuativo degli articoli 146 e seguenti del nuovo codice

appalti (dlgs n.50/2016) i giudici di palazzo Spada hanno quindi aperto a una maggiore flessibilità nelle procedure, anche se, hanno osservato, per prevenire il possibile contenzioso in materia, occorrerà «validare definitivamente la scelta



con previsioni ad hoc in sede di decreti correttivi al codice».

Nel parere il Consiglio di stato sottolinea anche l'opportunità di una disciplina specifica e ancora più snella per i lavori per somme molto più basse di 150.000 euro. In particolare, i

giudici amministrativi suggeriscono di inserire nell'art. 12 del regolamento un comma ad hoc che preveda una disposizione particolare per i lavori di importo non superiore a 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato alle imprese restauratrici, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Altra novità contenuta nel testo riguarda l'ampliamento dei lavori relativi a beni culturali che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. Il decreto, innovando rispetto alla previgente disciplina regolamentare, introduce tra questi anche il «monitoraggio». La ragione è chiara ed è coerente con il nuovo codice che valorizza l'azione di monitoraggio «in quanto l'obiettivo primario resta impedire, quanto più a lungo possibile, la necessità di dover ricorrere nel tempo a ulteriori interventi di restauro di beni culturali», come spiega la relazione di accompagnamento.



Secondo la Cassazione non è rilevante il dato catastale

Sequestro degli immobili solo sui valori di mercato

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Sequestro sugli immobili dell'indagato da disporre in base a valutazioni di mercato e non sui dati catastali; adempimenti sulla stima del patrimonio da realizzare solo in sede di confisca: il tribunale del riesame è privo del potere di eseguire accertamenti mirati, al di fuori dei casi di manifesta sproporzione sul valore; al singolo coimputato possono essere sequestrati beni per valori superiori alla quota di profitto dallo stesso realizzato con il delitto compiuto in concorso con altri. Sono i principi stabiliti dalla

Cassazione con la sentenza n.4195 della terza sezione penale del 30 gennaio 2017. Nel caso concreto è stato disposto il sequestro per equivalente per un ammontare di oltre 13 milioni. Uno degli imputati si è opposto al sequestro ponendo alcune questioni relative alla sua responsabilità nei reati tributari, ma anche questioni relative alla quantità dei beni sequestrati. Ma non è riuscito nell'intento di azzerare o almeno diminuire i sequestri. Si è posto innanzi tutto il problema della sproporzione del valore dei beni sequestrati. Il quesito principale, affrontato nella decisione in commento, infatti, ha riguardato la proporzione del valore dei beni sequestrati. A questo proposito la Corte di cassazione dà alcune regole sulla stima dei valori. Nel caso specifico l'imputato si è lamentato del sequestro di beni del valore di 72 milioni di euro. La prescrizione principale

La Corte afferma anche che al singolo coimputato possono essere sequestrati beni per valori superiori alla quota di profitto dallo stesso realizzato con il delitto compiuto in concorso con altri

formulata dalla decisione in esame è di fare riferimento alle valutazioni di mercato al momento del sequestro. Per la valutazione degli immobili non conta il valore catastale, che possono essere usati solo quando ci sono altri elementi da cui desumere una valutazione effettiva. Peraltro le stime del valore dei beni non spettano ai giudici del riesame, ma sono rimessi alla fase esecutiva

della confisca. Il tribunale tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestri non è titolare del potere di compiere accertamenti per verificare i rispetto del principio di proporzionalità. La Cassazione

ha anche affrontato il nodo se sia possibile sequestrare a un correo l'importo totale anche se il profitto riferibile al singolo è solo una quota del tutto. Secondo l'imputato il profitto deve essere riferito ai singoli imputati e non alla sommatoria delle violazioni tributarie commesse tra più persone in concorso tra loro. La Cassazione ha confermato che il sequestro può colpire ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto accertato, anche se la confisca non può superare l'importo del profitto, ma di ciò se ne deve occupare chi ha il compito di eseguire la confisca. La Cassazione ha confermato il cosiddetto principio solidaristico per cui gli effetti dell'imputazione delittuosa ricadono su tutti, salvo il riparto tra i concorrenti. Il sequestro, comunque, ha natura provvisoria e può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato.



Delrio bacchetta il Consiglio superiore sul sismabonus: linee guida a metà febbraio

Giuseppe Latour

Una nuova commissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici. E un calendario serratissimo, scolpito nella roccia. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio interviene per rimettere sui binari giusti l'attuazione del sismabonus. Dopo le denunce dei giorni scorsi sui ritardi che stavano maturando al Mit e l'intervento in prima persona del presidente dell'Ance Gabriele Buia, il responsabile di Porta Pia è partito all'attacco per evitare che la scadenza indicata dalla legge di Bilancio 2017 (il 28 febbraio) venisse superata. È stato, così, costituito un nuovo tavolo tecnico, che mette insieme membri della commissione già organizzata dal Consiglio superiore e componenti del gruppo che aveva scritto la prima versione delle linee guida. Per loro non ci sarà tempo di discutere molto: entro metà febbraio dovranno portare a termine il compito e consegnare alla plenaria del Consiglio superiore un documento da licenziare e incorporare in un decreto del ministero.

Questo sprint ha importanti conseguenze anche di merito: la versione finale delle linee guida sarà, in larga parte, identica a quella già consegnata al ministero la scorsa estate. Quindi, sei classi di rischio, con un approccio simile a quello delle classi energetiche. L'accelerazione secca di Delrio è arrivata nei giorni scorsi, quando il ministro si è reso conto che le linee guida stavano accumulando un ritardo difficile da recuperare. Un esito inaccettabile per una partita politicamente strategica che si gioca proprio nelle settimane nelle quali andrà preparato, in vista della prossima primavera, un grande sprint per la ricostruzione del Centro Italia.

In questo contesto non si può pensare di attuare il sismabonus con l'ampio ritardo che stava prendendo forma. E, ad aumentare la pressione, ha contribuito il presidente dell'Ance, Gabriele Buia che nel corso del recente incontro con il ministro ha portato due richieste molto precise: approvare il decreto previsto dalla legge di Bilancio entro il termine di febbraio e, subito dopo, mettere mano alla questione della cessione dei crediti. L'assetto attuale, che consente la cessione delle detrazioni alle sole imprese, taglia fuori le banche depotenziando molto lo strumento.

In questo contesto il ministro ha deciso di mettere un freno alle contese tra professori che stavano spaccando in due il Consiglio superiore dei lavori pubblici, allungando i tempi e mettendo a rischio la scadenza di febbraio. Quindi, non si procederà più in ordine sparso ma con una tabella di marcia ben definita: il testo delle linee guida andrà, allora, approvato dall'assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici entro il prossimo 15 febbraio. Per velocizzare al massimo, è stata rivista l'impostazione delle ultime settimane. A lavorare sul testo non sarà una commissione di esperti che, in larga parte, non avevano partecipato alla redazione del precedente documento, ma un tavolo tecnico misto, costituito in parte da esterni e, in parte, da esperti che hanno redatto la prima versione delle linee guida.

Questa nuova impostazione ha anche un'importante conseguenza di merito. I tempi strettissimi, a questo punto, costringono a rivedere l'idea di rivoluzionare l'assetto della prima bozza delle linee guida. Il Consiglio superiore, dopo avere ricevuto il testo lo scorso ottobre, aveva iniziato a lavorare in una direzione precisa: superare l'approccio della prima versione, improntato a criteri economici, e passare a un meccanismo basato principalmente sulla salvaguardia delle vite umane. Il cambiamento comportava una riscrittura di molte parti della bozza e un lungo lavoro di limatura. Ora si è capito che il tempo non c'è e, quindi, si torna indietro. Qualche correzione sarà fatto, ma le linee guida per la classificazione sismica degli edifici resteranno essenzialmente quelle della scorsa estate.

Il sistema, quindi, sarà basato su sei classi di rischio, dalla «A» alla «F», secondo un'impostazione simile a quella delle classi energetiche degli elettrodomestici. Alla base di tutto ci sarà il concetto di "Expected annual loss", il costo medio annuo da sostenere per riparare i danni e coprire le perdite causate da eventi sismici: in una struttura efficiente questo costo è trascurabile, nelle strutture più vecchie tende a salire, fino al momento in cui può essere più conveniente demolire e ricostruire i fabbricati. Quindi, più è basso il costo e migliore sarà la valutazione della struttura. La conseguenza è che un edificio con un rating elevato avrà la capacità di non danneggiarsi troppo nel corso di un terremoto. Il sistema sarà agganciato al sismabonus: quando si ottiene un salto di classe, si avrà uno sgravio fiscale fino a un massimo dell'85%.

Terremoto e G7, dal controllo dei requisiti ai bandi senza gara: già 38 deroghe al nuovo codice

Mauro Salerno

Più circoscritte per gli appalti dell'emergenza post terremoto, molto più ampie per il G7 in programma a Taormina il prossimo maggio. A dispetto dei proclami di inderogabilità del nuovo codice appalti - che la legge delega varata in Parlamento voleva tenere al riparo dalle norme-scorciatoia - la prima grande emergenza di protezione civile e il primo grande evento del 2017 si portano dietro, come da tradizione, un lungo elenco di deroghe alle procedure ordinarie per l'assegnazione degli appalti pubblici.

Sono ben 37 (su 220) gli articoli del Dlgs 50/2016 che le ordinanze di Protezione civile (in particolare le ordinanze n. 388, 394, 399 e 406) emanate dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre permettono di by-passare. Inutile sottolineare che, se applicate con rigore, si tratta di semplificazioni indispensabili quando si tratta di mettere rapidamente al sicuro e offrire subito un riparo alle popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Oltre alla deroga generalizzata alle norme del regolamento appalti (Dpr 207/2010) ancora in vigore, a queste eccezioni si aggiunge la deroga, additata come particolarmente ampia dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, prevista dall'articolo 7 del decreto Sud (ora al vaglio del Parlamento) che permette di evitare i bandi di gara per l'assegnazione dei lavori legati al G7 in programma il 26 e 27 maggio.

Certo, non siamo agli 80 articoli del vecchio codice derogabili in base alle misure speciali per l'Expo di Milano. Anche se, nelle 37 scorciatoie che è possibile rintracciare nelle varie ordinanze, ci sono interventi a tutto campo sul Dlgs 50: dalla verifica dei requisiti delle imprese ai controlli sulle offerte anomale, dai requisiti dei Rup alle specifiche dei materiali, dai paletti sulle gare sottosoglia ai criteri di aggiudicazione, fino ai subappalti. In molti casi, anche grazie alla spinta dell'Anac, si è fatto lo sforzo di delimitare la portata delle misure di emergenza, indicando comunque l'obbligo di darne un'adeguata motivazione.

Quello che colpisce, però, è il fatto che a meno di 12 mesi dall'entrata in vigore di un codice che avrebbe dovuto fare piazza pulita delle norme speciali, sia già stata individuata la strada per disapplicare un buon numero di articoli della riforma. Il che la dice lunga sulla possibilità che alcune norme di principio possano resistere alla prova dei fatti.

La legge delega, sulla base del quale è stata disegnata la riforma appalti, chiedeva (alla lettera l) di immaginare una cornice ad hoc per l'assegnazione degli appalti di protezione civile, in modo da evitare la corsa alle deroghe che scatta ogni qualvolta bisogna far fronte a una calamità. Di più. In questo quadro, la legge delega si spingeva fino a chiedere «l'esplicito divieto di affidamento di

contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali». Ipotesi, queste, da inserire già nel codice.

Di fronte alla cronaca di questi ultimi mesi il piano sembra naufragato. Anche perché, con un nuovo decreto di cui si sta discutendo in questi giorni, all'orizzonte si profilano deroghe "pesanti" anche per la prima fase di ricostruzione post-terremoto. Quando l'emergenza dei primi mesi dovrebbe già essere alle spalle.

Vedremo più avanti se, come accaduto soprattutto nella gestione dei grandi eventi del passato (vedi G8 della Maddalena) la prassi delle deroghe e dei commissari si sarà portata dietro anche il consueto catalogo di irregolarità e inchieste. Sugli appalti del terremoto una garanzia in più la daranno i controlli che eserciterà l'Anac di Cantone, sulla base della «vigilanza collaborativa» inaugurata proprio sull'onda dei casi di corruzione all'Expo. Ma il progetto di disegnare un sistema capace di offrire in modo strutturale soluzioni semplificate in caso di calamità e organizzazione di manifestazioni internazionali non sembra, per ora, andato in porto.

Nuovo codice/3. Nei bandi di gara i criteri ambientali minimi per la progettazione degli interventi

G.La.

Arriva l'aggiornamento dei criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia. È questo il contenuto del decreto 11 gennaio 2017, a firma del ministro Gian Luca Galletti, appena andato in Gazzetta ufficiale (n. 23 del 28 gennaio 2017). Il testo aggiorna l'assetto dei cosiddetti «Cam», prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici che, lo scorso aprile, ha cambiato di parecchio le carte in tavola. Oltre all'edilizia, nel testo si parla anche di arredi per interni e prodotti tessili.

Il capitolo sui criteri ambientali minimi per l'edilizia agisce, nella sostanza, sull'affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici. Il senso del provvedimento è che, con il nuovo sistema, si allinea il documento prodotto nel 2015 al nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto termico, nel frattempo entrati in vigore.

La regola è che per le stazioni appaltanti italiane sono obbligatori i criteri ambientali minimi emanati dal ministero dell'Ambiente: queste dovranno inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali presenti nel documento appena pubblicato. Ma non solo. La norma prevede che i Cam siano tenuti in considerazione anche «ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Concretamente, il documento fornisce i criteri ambientali minimi per le diverse situazioni. Quindi, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici bisogna, ad esempio, considerare l'inserimento naturalistico e paesaggistico: «Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (esempio: piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.), deve garantire la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento». Ma bisogna considerare anche aspetti come la riduzione del consumo di suolo, l'approvvigionamento energetico, l'impatto sul sistema idrografico e sulla viabilità.

Il progetto dovrà includere anche il piano di manutenzione dell'opera: un programma di monitoraggio che deve comprendere anche la verifica della qualità dell'aria interna all'edificio. E dovrà dedicare un capitolo al "fine vita". Spiega il documento: «I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati». Concretamente, bisognerà presentare un elenco di tutte le parti del fabbricato che è possibile riciclare.